

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

3	PERSONE FISICHE E INTERMEDIARI	Modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate
6	TUTTI I SOGGETTI	Modifiche agli studi di settore applicabili nel 2016
7	TUTTI I SOGGETTI	Accessibilità al regime forfetario per coloro che utilizzano il regime di vantaggio
7	TUTTI I SOGGETTI	Termine di conservazione dei documenti e dei registri rilevanti ai fini IVA
9	TUTTI I SOGGETTI	Regime di cassa per le imprese minori - Chiarimenti ufficiali
11	LAVORATORI DIPENDENTI	Esercizio dell'opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati"
12	SOGGETTI PASSIVI IVA	Telefisco 2017 - Comunicazioni IVA - Note di variazione - Rimborsi IVA
13	SOGGETTI IRPEF	Oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF
15	SOGGETTI IRPEF/IRES	Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici - Istituzione del codice tributo per la cessione del credito al fornitore
17	SOCIETÀ	Scambio di partecipazioni mediante conferimento - Esclusione di soggetti non residenti
18	IMPRESE DEL MEZZOGIORNO	Nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno - Chiarimenti
19	TUTTI I SOGGETTI	Aggiornamento della c.d. "white list"
20	ARTIGIANI E COMMERCianti	Avvisi bonari - Rata in scadenza a febbraio 2017
20	ARTIGIANI E COMMERCianti	Unioni civili e convivenze di fatto - Gestioni artigiani e commercianti - Obblighi assicurativi
21	IMPRESE ELETTRICHE	Canone RAI - Comunicazione delle imprese elettriche relativa agli importi addebitati

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

23	TUTTI I SOGGETTI	Interessi di mora - Tasso applicabile dal 15.5.2017
----	------------------	---

PROCEDURE PRATICHE

24	ENTI NON COMMERCIALI	Cinque per mille dell'IRPEF per il 2017: iscrizione negli elenchi dei potenziali beneficiari
----	----------------------	--

FISCALE

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

Com. stampa Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 80

**PERSONE FISICHE
E INTERMEDIARI**

Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 69483 sono state definite le modalità tecniche di accesso ai modelli 730/2017 precompilati, a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso il 30.3.2017.

CONTRIBUENTI PER I QUALI VIENE PREDISPOSTO IL 730 PRECOMPILATO

Il citato provvedimento ha, in sostanza, confermato le disposizioni previste dal precedente provv. 11.4.2016 n. 52443 per quanto concerne la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata. Pertanto, i modelli 730/2017 precompilati sono resi disponibili, a partire dal 18.4.2017 (in quanto il prossimo 15 aprile è concomitante alle festività pasquali), in relazione ai contribuenti che:

- hanno percepito, per l'anno d'imposta 2016, redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni, o i previsti redditi assimilati, a prescindere dal fatto che abbiano presentato il 730/2016;
- sono in possesso dei requisiti per presentare il modello 730 congiunto, ai sensi dell'art. 13 co. 4 del DM 31.5.99 n. 164, cioè coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che non possiedono redditi di lavoro autonomo o d'impresa e di cui almeno uno è in possesso dei suddetti redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Sistemi di autenticazione

Il contribuente accede direttamente alla propria dichiarazione precompilata utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- credenziali dispositive rilasciate dall'INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Operazioni effettuabili

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio, a partire dal 2.5.2017;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, qualora la dichiarazione venga presentata in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso, sempre in mancanza del sostituto d'imposta;
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

A partire da quest'anno, tra le funzionalità rese disponibili per il contribuente, si segnala, inoltre, la possibilità di correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l'applicazione *web* (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 80).

DELEGA DEL CONTRIBUENTE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA, PROFESSIONISTA O CAF

Il contribuente può delegare l'accesso alla dichiarazione precompilata al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un professionista abilitato o ad un CAF.

Gestione delle deleghe

Tali soggetti devono:

- acquisire le deleghe unitamente alla copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico;
- conservare le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti;
- individuare uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe;
- numerare progressivamente le deleghe e annotarle giornalmente in un apposito registro cronologico, con l'indicazione:
 - del numero progressivo e della data della delega;
 - del codice fiscale e dei dati anagrafici del contribuente delegante, nonché degli estremi del relativo documento di identità.

Condizioni di accesso da parte del sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta accede alla dichiarazione precompilata:

- solo se dalla Certificazione Unica, relativa all'anno d'imposta precedente a quello cui si riferisce il modello 730, risulta aver prestato assistenza fiscale;
- esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.

ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI DELEGATI

Il professionista abilitato, il CAF e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate di un *file*:

- contenente l'elenco dei contribuenti interessati;
- mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline.

Rispetto alle disposizioni stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate n. 52443/2016, tuttavia, è stato modificato il riferimento temporale dei dati dichiarativi del contribuente delegante che i soggetti delegati devono indicare nella richiesta per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente stesso, ciò al fine di tener conto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche.

I soggetti delegati riceveranno in via telematica dall'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni precompilate richieste.

Contenuto della richiesta

La richiesta deve contenere:

- l'elenco dei codici fiscali di tali contribuenti;
- l'indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta nonché di alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa al secondo anno d'imposta precedente.

In particolare, devono essere indicati:

- il codice fiscale del soggetto richiedente (professionista abilitato, CAF o sostituto d'imposta);
- il codice fiscale del contribuente;
- il reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello UNICO PF;
- l'importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello UNICO PF;
- in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se nel secondo anno precedente il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l'indicazione dell'assenza di dichiarazione;
- il numero e la data della delega;
- la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante.

Presentazione degli elenchi delle richieste

Per le richieste regolarmente pervenute:

- a partire dal 15.4.2017, le dichiarazioni precompilate sono rese disponibili al soggetto che ha inviato il *file* entro 5 giorni dalla data della richiesta;

- entro il 14.4.2017, le dichiarazioni sono rese disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile.

Richiesta di singole dichiarazioni

I professionisti abilitati e i CAF possono effettuare richieste di *download* dal sito dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni precompilate relative a singoli contribuenti, che sono rese disponibili in tempo reale.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 CONGIUNTO

È stata, inoltre, confermata la possibilità, prevista per i coniugi, di presentare direttamente il modello 730 congiunto, senza quindi doversi rivolgere ad un intermediario, secondo le modalità previste lo scorso anno. A tal fine:

- il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, dovrà indicare nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”;
- il “dichiarante” esprimerà il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante;
- in seguito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiranno, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale potrà procedere all’invio.

FISCALE

MODIFICHE AGLI STUDI DI SETTORE APPLICABILI NEL 2016

DM 23.3.2017

TUTTI I SOGGETTI

Con il DM 23.3.2017 sono state approvate le modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2016.

TERRITORIALITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Per quanto riguarda le modifiche alla territorialità, esse riguardano i seguenti studi di settore:

- YM05U - Commercio al dettaglio di confezioni, calzature, pelletteria, ecc. (aggiornamento della territorialità dei *Factory Outlet Center*);
- YG44U - Alberghi, Affittacamere (aggiornamento delle aggregazioni comunali);
- WG72A - Trasporto taxi (aggiornamento della territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi).

Viene, inoltre, approvata la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle "Analisi territoriali" a seguito dell'istituzione e ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2016.

STUDIO DI SETTORE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Il decreto approva anche modifiche alla nota tecnica e metodologica dello studio di settore WG68U - Trasporto di merci su strada, servizi di trasloco, modificando la soglia minima e quella massima dell'indicatore di coerenza economica "*Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta*".

FISCALE

ACCESSIBILITÀ AL REGIME FORFETARIO PER COLORO CHE UTILIZZANO IL REGIME DI VANTAGGIO

Interpello DRE Veneto 29.3.2017 n. 907-10/2017

TUTTI I SOGGETTI

Con la risposta all'interpello 29.3.2017 n. 907-10/2017, la DRE Veneto ha precisato che il contribuente che abbia applicato ininterrottamente il regime di vantaggio, di cui al DL 98/2011, dal 2013 al 2016 e continui a possedere i requisiti previsti per tale regime "*non può, per l'anno 2017, applicare altro regime essendo vincolato al regime di vantaggio iniziato nel 2013*".

Dalla risposta si evince che il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario era circoscritto ai seguenti anni:

- al 2015, rispetto al quale il passaggio era espressamente consentito dall'art. 1 co. 86 della L. 190/2014;
- al 2016, per effetto delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015 (circ. Agenzia delle Entrate 10/2016 e 12/2016).

Al di fuori di tali casi, il passaggio al regime forfetario potrebbe avvenire solo a seguito del decorso del quinquennio di durata del regime di vantaggio oppure, prima, per la perdita di uno o più dei requisiti d'accesso.

FISCALE

TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI REGISTRI RILEVANTI AI FINI IVA

Ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46

TUTTI I SOGGETTI

Con la ris. 10.4.2017 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla conservazione elettronica di documenti informatici rilevanti ai fini IVA. Nel caso specifico

si domandava la correttezza della procedura di conservazione elettronica di fatture e bollette doganali in formato cartaceo, che all'atto dell'arrivo sono scannerizzati in formato immagine, nonché di documenti direttamente ricevuti in formato PDF o altri formati digitali.

La società istante chiede se, ai sensi del DM 17.6.2014, debba considerarsi corretta una procedura di conservazione elettronica che:

- non prevede la stampa dei documenti ricevuti in formato digitale;
- al fine di adempiere all'obbligo di integrazione delle fatture ricevute con applicazione del *reverse charge*, prevede la predisposizione di un apposito documento da allegare alla fattura originaria, contenente i dati necessari all'integrazione, nonché gli estremi della stessa, senza che nessuno dei due documenti sia mai materializzato;
- prevede l'annotazione sul registro IVA degli acquisti del numero di protocollo di arrivo delle fatture unitamente al numero progressivo IVA delle stesse, ma non prevede la stampa del registro dei protocolli di arrivo.

STAMPA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ESCLUSIONE

In base all'art. 1 del DM 17.6.2014, ai fini fiscali, è documento informatico qualsiasi "*documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*". In presenza di tali caratteristiche, non vi è più alcun obbligo di materializzazione del documento su supporti fisici per considerarlo giuridicamente esistente ai fini delle disposizioni tributarie.

PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E REGISTRAZIONE SUI REGISTRI IVA

È stata, altresì, ritenuta corretta la procedura che il contribuente ha proposto di adottare al fine di codificare i documenti in formato digitale da conservare elettronicamente. I documenti sono annotati nei registri IVA, abbinando il numero progressivo di registrazione a quello di protocollo in arrivo. L'annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro IVA degli acquisti, assicura la univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati. Ne consegue che dal registro del protocollo di arrivo si può agevolmente risalire alla registrazione del documento sul registro IVA degli acquisti e, viceversa, dal registro acquisti si può risalire al numero di protocollo di arrivo.

TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IVA

Relativamente ai registri e ai documenti rilevanti ai fini IVA, la risoluzione ha chiarito che il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In un'ottica di semplificazione ed uniformità del sistema, detto termine deve ritenersi valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati.

Il chiarimento è applicabile anche in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel qual caso i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare vanno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Pertanto, per i documenti relativi al 2016:

- i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono concludere il processo di conservazione entro il 31.12.2017;
- i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono concludere il processo di conservazione entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016.

FISCALE

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI - CHIARIMENTI UFFICIALI

Circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11

TUTTI I SOGGETTI

La circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime di cassa per le imprese minori, di cui agli artt. 66 del TUIR e 18 del DPR 600/73. Vengono esaminate le principali tematiche relative al nuovo regime, in particolare:

- i criteri per la determinazione del reddito;
- la nuova impostazione contabile;
- la disciplina transitoria in caso di passaggio tra diversi regimi;
- la disciplina delle opzioni.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Viene confermata l'impostazione per cui non si tratta di un regime di cassa "puro", bensì un regime "misto" cassa-competenza.

Si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti (e gli altri proventi di cui all'art. 89 del TUIR) e le spese sostenute (es. spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi).

Resta ferma l'applicazione del principio di competenza, ove previsto, rispetto agli altri componenti reddituali espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR.

IMPIANTO CONTABILE

Dal 2017 le imprese minori possono, alternativamente:

- ferma restando l'istituzione dei registri IVA, ove obbligatori, istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;

- utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;
- utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso, opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA.

Nei registri IVA integrati il riferimento agli incassi e ai pagamenti può avvenire:

- annotando cronologicamente i singoli incassi e pagamenti;
- oppure rilevando, al termine di ciascun periodo d'imposta, l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettivo incasso o pagamento, poi, occorre annotare separatamente – entro 60 giorni dall'evento – i ricavi percepiti e i costi sostenuti, indicando gli estremi dei documenti di riferimento.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Il transito da un regime in cui trova applicazione il criterio di competenza fiscale al regime di cassa è stato disciplinato dalla L. 232/2016.

Rimanenze finali

In merito al trattamento delle rimanenze, dal 2017, le variazioni delle rimanenze non concorrono più alla formazione del reddito d'impresa in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci rilevano nel periodo d'imposta in cui è effettuato il pagamento. Al fine di sterilizzare le rimanenze risultanti nell'ultimo anno di applicazione del regime di competenza, il reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in cui si applica per la prima volta il principio di cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il criterio di competenza.

Trattamento dei componenti reddituali in caso di transito dal regime di competenza a quello di cassa

L'art. 1 co. 19 della L. 232/2016 dispone che, nel transito dal regime contabile semplificato a quello ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi. La norma intende evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa (e viceversa) determini anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione, ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.

La disposizione è applicabile sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 del TUIR (e, quindi, in occasione del passaggio da un regime di determinazione del reddito secon-

do le regole di competenza ad uno “improntato” alla cassa), che a regime (ossia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa).

DISCIPLINA DELLE OPZIONI

Per i soggetti che potrebbero applicare naturalmente il regime di contabilità semplificata, l'opzione per il regime ordinario ha durata triennale (e non annuale come nel precedente sistema).

Inoltre, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori, i soggetti che nel 2016 hanno optato:

- per il regime di contabilità ordinaria possono, dall'1.1.2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime di cassa;
- per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dall'1.1.2017

FISCALE

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER IL REGIME SPECIALE DEI LAVORATORI “IMPATRIATI”

Prov. Agenzia delle Entrate 31.3.2017 n. 64188

LAVORATORI
DIPENDENTI

Con il provv. 31.3.2017 n. 64188 sono state definite le modalità di esercizio dell'opzione per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia entro il 31.12.2015 che possono beneficiare degli incentivi ex L. 238/2010, ma intendono optare per il regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati” previsto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.

L'esercizio dell'opzione:

- deve essere effettuata con una specifica richiesta al datore di lavoro entro il 2.5.2017;
- è irrevocabile;
- ha effetto a decorrere dall'1.1.2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi (2016 - 2020).

RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO

La richiesta al datore di lavoro, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del DPR 445/2000, deve contenere:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita);
- il codice fiscale;
- l'indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza;

- l'impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRPEF

In presenza delle condizioni richieste, i soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31.12.2015, possono optare per il regime fiscale di favore di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF:

- del 30% per il 2016;
- del 50% dal 2017 e per i tre periodi d'imposta successivi.

FISCALE

TELEFISCO 2017 - COMUNICAZIONI IVA - NOTE DI VARIAZIONE - RIMBORSI IVA

Circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8

SOGGETTI PASSIVI IVA

Nella circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 sono state riportate le risposte ai quesiti posti in occasione dell'annuale videoconferenza organizzata dalla stampa specializzata. In materia IVA i chiarimenti riguardano le comunicazioni IVA, le note di variazione e i rimborsi.

COMUNICAZIONI IVA

È stato chiarito che le opzioni, di cui all'art. 1 co. 3 e all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, possono essere esercitate da tutti i soggetti passivi IVA che emettono fatture, anche in via eventuale (es. i commercianti al dettaglio che emettono fattura su richiesta del cliente), a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti. L'ottenimento dei benefici premiali si consegue solo con l'assolvimento di tutti gli adempimenti richiesti.

In tema di comunicazioni IVA ex art. 21 del DL 78/2010 è stato poi precisato che:

- le operazioni non documentate da fattura, nella nuova versione della disposizione introdotta dall'art. 4 del DL 193/2016, non sono più interessate dagli obblighi di comunicazione, salvo che il contribuente eserciti l'opzione per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015);
- sono esclusi dagli obblighi di comunicazione, oltre ai produttori agricoli situati nelle zone montane, i soggetti in regime forfettario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014), i contribuenti aderenti al "regimi dei minimi" (art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011) e le amministrazioni pubbliche con riguardo alle fatture ricevute e alla fatture emesse trasmesse mediante il Sistema di Interscambio;
- la "tipologia di operazione", da indicare nella comunicazione, riguarda la natura dell'operazione, ovvero il motivo per il quale il soggetto passivo IVA non deve

indicare l'IVA in fattura (es. operazione non imponibile o esclusa dal campo di applicazione dell'imposta).

NOTE DI VARIAZIONE IVA

In tema di note di variazioni IVA è stato chiarito che:

- l'abrogazione dell'art. 26 co. 5 secondo periodo del DPR 633/72, ad opera dell'art. 1 co. 567 lett. d) della L. 232/2016, comporta che il curatore fallimentare deve annotare nel registro IVA acquisti del soggetto fallito la variazione in aumento derivante dalla nota di accredito emessa dal cedente o prestatore. Il credito IVA vantato dall'Amministrazione, tuttavia, non è da includere nel riparto finale del fallimento risultando eventualmente esigibile solo nei confronti del fallito tornato *in bonis*;
- la nota di variazione IVA, in caso di assoggettamento del cessionario o commitente al concordato preventivo, può essere emessa solo quando è accertata definitivamente l'infruttuosità della procedura. Per individuare tale momento, secondo i chiarimenti già forniti dalla C.M. 77/2000, non è sufficiente considerare il decreto di omologazione del concordato preventivo, in quanto occorre fare riferimento anche al momento in cui gli obblighi concordatari assunti dal debitore sono adempiuti.

RIMBORSI IVA

A fronte dell'innalzamento da 15.000,00 euro a 30.000,00 euro del limite per ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia, di cui all'art. 38-*bis* co. 3 del DPR 633/72 come modificato dall'art. 7-*quater* co. 32 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), è stato precisato che la modifica normativa:

- si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016 (3.12.2016). L'Agenzia delle Entrate o l'Agente della riscossione, pertanto, non richiedono al contribuente di prestare la garanzia. Qualora la richiesta fosse già stata avanzata, il contribuente non è tenuto a presentarla;
- non ha effetto sui rimborsi già erogati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016 (3.12.2016), per i quali le garanzie prestate non possono essere restituite.

Qualora fosse intervenuta la sospensione degli interessi per ritardo nella consegna delle garanzie, il decorso degli interessi riprende dalla data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38-*bis* del DPR 633/72 (3.12.2016).

FISCALE

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI DALL'IRPEF

Circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7

SOGGETTI IRPEF

La circolare-guida 4.4.2017 n. 7 dell'Agenzia delle Entrate e della Consulta nazionale dei CAF contiene le indicazioni relative agli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF, nonché ai crediti d'imposta.

NOVITÀ NEI MODELLI 730/2017 E REDDITI 2017 PF

In relazione alle deduzioni/detrazioni IRPEF, le novità di quest'anno, che interessano quindi sia il modello 730/2017 che il modello REDDITI 2017 PF, riguardano:

- la detrazione IRPEF del 19% dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3 co. 3 della L. 104/92, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR, nel limite di importo massimo detraibile di 750,00 euro;
- la detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, prevista per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione che, per l'anno 2016, si applica su un importo annuo non superiore a 564,00 euro;
- la deduzione dal reddito complessivo dell'erogante delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust*, ovvero dei fondi speciali, istituiti in favore di persone con disabilità grave come definita dall'art. 3 co. 3 della L. 104/92. La deduzione spetta nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100.000,00 euro annui;
- la detrazione IRPEF del 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori, oltre che del costo di acquisto dell'unità immobiliare riscattata, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale al ricorrere di determinate condizioni (la detrazione è stata prevista dal co. 82 dell'art. 1 della L. 208/2015, che ha aggiunto le lett. i-sexies1) e i-sexies2) al co. 1 dell'art. 15 del TUIR);
- il c.d. "bonus mobili per le giovani coppie", introdotto dall'art. 1 co. 75 della L. 208/2015, secondo cui è riconosciuta la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che hanno acquistato la propria abitazione principale;
- la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B (la detrazione è stata prorogata fino al 31.12.2017 dall'art. 9 co. 9-octies del DL 244/2016);
- la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica che, dal 2016, riguarda anche le spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti.

PRECISAZIONI FORNITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tra l'altro, la circolare-guida chiarisce che la detrazione IRPEF del 19% (senza limiti di importo), riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie dall'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Ciò a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di *handicap*, un certificato del medico specialista della ASL attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.

Con riferimento alle spese mediche generiche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, invece, è precisato che vi rientrano anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati *on line* da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF gli oneri contributivi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. "badanti". Nella circolare-guida viene precisato che possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa, a patto che quest'ultima rilasci una idonea certificazione. La deducibilità in esame non è vincolata a limiti reddituali né alla situazione di "non autosufficienza", ma è ammessa nel limite massimo di 1.549,37 euro annui.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La circolare-guida contiene un elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare, a seconda dei casi, al CAF o al professionista abilitato che trasmette la dichiarazione dei redditi. A tale elenco si atterranno anche gli uffici dell'Agenzia in sede di controllo documentale.

FISCALE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DI EDIFICI - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LA CESSIONE DEL CREDITO AL FORNITORE

Ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 47

SOGGETTI
IRPEF/IRES

L'art. 14 co. 2-ter del DL 63/2013 prevede la possibilità per i contribuenti che si trovano nella c.d. "no tax area", cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR, di cedere la detrazione fiscale loro spettante per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2017 per gli interventi di riqualifica-

zione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

CONDIZIONI PER POTER TRASFERIRE LA DETRAZIONE

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2016 n. 43434, attuativo della disposizione, ha stabilito che, con riferimento alle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016, le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:

- il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l'IRPEF nel 2015;
- le spese per gli interventi devono essere sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti;
- la volontà degli "incapienti" di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
- il condominio doveva, entro il 31.3.2017, trasmettere all'Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l'elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, l'importo del credito ceduto da ciascun condomino, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La comunicazione del condominio deve avvenire in via telematica, direttamente (mediante Fisconline o Entratel) o tramite gli intermediari abilitati.

Il condominio è tenuto a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate; il mancato invio della comunicazione, infatti, rende inefficace la cessione del credito.

UTILIZZO DEL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI

Il credito ceduto è utilizzato dai fornitori:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10.4.2017.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 viene scartato. La quota del credito non fruita nell'anno sarà utilizzabile negli anni successivi, ma non potrà essere chiesta a rimborso.

Con la ris. 10.4.2017 n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6876" per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, presentato esclusivamente mediante i canali Entratel e Fisconline.

FISCALE

SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO - ESCLUSIONE DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Ris. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 43

SOCIETÀ

Per determinare la plusvalenza realizzata dal soggetto che conferisce una partecipazione che consente di ottenere il controllo di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.) da parte della conferitaria, l'art. 177 co. 2 del TUIR offre la possibilità di valutare le partecipazioni ricevute in cambio in misura pari all'aumento di patrimonio netto rilevato dalla conferitaria medesima.

Detta disposizione considera gli scambi di partecipazioni mediante conferimento come atti realizzativi. Tuttavia, per la determinazione della plusvalenza da tassare, si fa riferimento all'iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute presso l'impresa conferente, facendo dipendere la stessa dall'effettiva iscrizione da parte della conferitaria di un maggior valore rispetto all'ultimo costo delle partecipazioni oggetto del conferimento (c.d. "realizzo controllato").

AMBITO SOGGETTIVO DEL REGIME DEL C.D. "REALIZZO CONTROLLATO"

La ris. Agenzia delle Entrate n. 43/2017 sostiene che, per ragioni di ordine sistematico, per il conferimento di partecipazioni che consente di ottenere il controllo del soggetto conferitario valgono le stesse condizioni di ordine soggettivo previste in materia di permuta di partecipazioni di cui al co. 1 del citato art. 177 del TUIR.

Di conseguenza, sia la società acquirente/conferitaria che la società acquistata/scambiata devono rientrare tra le società di capitali residenti.

Il caso analizzato riguarda una società italiana Alfa che intende conferire la partecipazione del 100% di una società inglese Beta in una società inglese conferitaria (anch'essa partecipata da Alfa al 100%).

Al riguardo, si osserva che l'operazione in commento non può essere disciplinata dall'art. 178 del TUIR, in quanto, per beneficiare del regime di neutralità fiscale ivi previsto, occorre che la società acquirente conferitaria e la società acquistata/scambiata siano residenti in Stati dell'Unione europea diversi.

Considerato che non risulta possibile applicare nemmeno la disposizione di cui all'art. 177 co. 2 del TUIR, nella situazione prospettata vige l'art. 9 del TUIR, per il quale si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle partecipazioni conferite.

FISCALE

NUOVA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - CHIARIMENTI

Circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 12 e Provv.
Agenzia delle Entrate 14.4.2017 n. 76099

IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Con la circ. 13.4.2017 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche, apportate in sede di conversione in legge del DL 243/2016, al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015.

DIFFERENTI REGIMI NORMATIVI

In linea generale, le nuove norme si applicano a partire dall'1.3.2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 243/2016.

Pertanto:

- le acquisizioni di beni effettuate dall'1.1.2016 al 28.2.2017 sono assoggettate alla disciplina previgente (compreso il divieto di cumulo), la quale trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta venga presentata all'Agenzia delle Entrate successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- le acquisizioni di beni effettuate a partire dall'1.3.2017 sono, invece, interamente assoggettate alla nuova disciplina vigente.

REGIONE SARDEGNA

L'estensione del credito d'imposta all'intero territorio della Regione Sardegna ha effetto, invece, dall'1.1.2017.

Con riferimento agli investimenti effettuati nell'intero territorio della Regione Sardegna dall'1.1.2017 al 28.2.2017, l'Agenzia precisa che il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalla disciplina originaria e, per quelli effettuati a partire dall'1.3.2017, il credito d'imposta è invece determinato con le nuove maggiorazioni.

NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

Le modifiche normative apportate alla disciplina del credito d'imposta hanno reso necessaria una revisione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta e del relativo *software* di compilazione e trasmissione.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.4.2017 n. 76099 è stato, quindi, approvato il nuovo modello, che sostituisce il precedente (approvato dal provv. 24.3.2016 n. 45080).

Il nuovo modello va utilizzato:

- per chiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta (anche per gli investimenti realizzati entro il 28.2.2017);

- per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il precedente modello.

La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello deve essere effettuata utilizzando il *software* denominato "CIM17", che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 27.4.2017.

FISCO

AGGIORNAMENTO DELLA C.D. "WHITE LIST"

DM 23.3.2017

TUTTI I SOGGETTI

È stato pubblicato, sulla *G.U.* 3.4.2017 n. 78, il DM 23.3.2017, il quale aggiorna la c.d. "*white list*" degli Stati e territori che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (DM 4.9.96), già modificata dal DM 9.8.2016.

Si ricorda infatti che, al fine di evitare un adeguamento tardivo della lista rispetto all'entrata in vigore delle Convenzioni che prevedano un adeguato scambio di informazioni, l'art. 10 co. 2 del DLgs. 147/2015 ha previsto che tale elenco sia aggiornato con cadenza semestrale.

STATI E TERRITORI DI NUOVA INTRODUZIONE

In virtù del nuovo decreto, sono stati inclusi nella lista: Andorra, Barbados, Cile, Monaco, Nauru, Niue, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Sede e Uruguay.

Nello specifico, l'ingresso del Cile deriva dall'entrata in vigore dalla Convenzione contro le doppie imposizioni firmata il 23.10.2015 e ratificata con la L. 3.11.2016 n. 212, mentre l'inclusione della Santa Sede deriva dalla sottoscrizione dell'accordo per lo scambio di informazioni dell'1.4.2015, ratificato con la L. 7.7.2016 n. 137.

Gli altri ingressi derivano, invece, da accordi internazionali vincolanti per l'Italia; ad esempio, il Principato di Monaco è stato incluso nella *white list* in virtù dell'entrata in vigore dell'accordo tra Monaco e l'Unione europea per lo scambio automatico di informazioni secondo le disposizioni della Direttiva 2003/48/UE (accordo destinato ad essere sostituito dal più generale obbligo di scambio automatico dei dati dei conti secondo la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa, che per Monaco comporterà l'obbligo di invio dei dati dei conti alle altre Amministrazioni dall'annualità 2017).

Gli ulteriori ingressi (Andorra, Barbados, Nauru, Niue, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay) derivano dall'entrata in vigore di procedure vincolanti per lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa tra l'Italia e questi Stati o territori. Va notato che questi Stati hanno già stipulato impegni vincolanti per lo scambio automatico dei dati dei conti, generalmente con effetto dal 2017.

LAVORO

AVVISI BONARI - RATA IN SCADENZA A FEBBRAIO 2017

Messaggio INPS 5.4.2017 n. 1503

ARTIGIANI E
COMMERCANTI

Con il messaggio 5.4.2017 n. 1503, l'INPS comunica l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari, relativi alla rata scaduta a febbraio 2017, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

ACCESSO AL CASSETTO PREVIDENZIALE

Tramite il sito *www.inps.it*, utilizzando il Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti all'indirizzo "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari", il contribuente può accedere e visualizzare la relativa comunicazione:

- all'indirizzo "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari generalizzati";
- sulla propria casella di posta, laddove abbia fornito il proprio indirizzo email.

INDICAZIONI OPERATIVE

Operativamente, il messaggio chiarisce che:

- qualora l'iscritto abbia già provveduto ad effettuare il pagamento, potrà darne comunicazione tramite il percorso "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento";
- in caso contrario, invece, l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

LAVORO

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCANTI - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Circ. INPS 31.3.2017 n. 66

ARTIGIANI E
COMMERCANTI

La circ. INPS 31.3.2017 n. 66 chiarisce i risvolti che la regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto, operata dalla L. 20.5.2016, n. 76, ha avuto in materia di obblighi assicurativi presso le Gestioni dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.

UNIONI CIVILI

Ai sensi dell'art. 1 della L. 76/2016, due persone maggiorenni dello stesso sesso, in assenza delle cause impeditive di cui al co. 4, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Il successivo co. 20 dispone, poi, che qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del codice civile richiamate espressamente dalla L. 76/2016 che contengono la parola "coniuge", debbano intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Data la suddetta equiparazione tra le coppie unite in matrimonio e le unioni civili, la circolare precisa che a queste ultime si applicano:

- le tutele previdenziali in atto per gli esercenti attività autonoma, di cui all'art. 2 co. 2 n. 1) della L. 463/59, che estende l'assicurazione previdenziale per gli artigiani ai "familiari coadiuvanti", tra cui il coniuge, nonché l'art. 2 co. 1 della L. 613/66 che, per quanto attiene la gestione commercianti, comprende i "familiari coadiutori", tra cui il "coniuge";
- le disposizioni in materia di impresa familiare, di cui all'art. 230-*bis* c.c., per cui il soggetto unito civilmente al titolare dell'impresa è equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.

CONVIVENZE DI FATTO

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, anch'esse disciplinate dalla L. 76/2016, l'INPS chiarisce invece che:

- anche se la legge estende espressamente al convivente alcune tutele riservate al coniuge o ai familiari (ad es. in materia penitenziaria e abitativa), non introduce, però, alcuna equiparazione di *status*, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore;
- l'art. 1 co. 46 della L. 76/2016, che introduce il nuovo art. 230-*ter* c.c., attribuisce al convivente, in assenza di un rapporto di subordinazione o di società, il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, ma non attribuisce i medesimi diritti di cui godono i familiari individuati dall'art. 230-*bis*.

FISCO

CANONE RAI - COMUNICAZIONE DELLE IMPRESE ELETTRICHE RELATIVA AGLI IMPORTI ADDEBITATI

Entro il 30.4.2017

IMPRESE
ELETTRICHE

Entro il 30.4.2017, in assenza di rettifiche dei dati, le imprese elettriche devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone RAI addebitato, accreditato e riscosso nell'anno 2016.

La comunicazione in parola può essere effettuata alternativamente:

- a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata all'indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.

FISCALE

INTERESSI DI MORA - TASSO APPLICABILE
DAL 15.5.2017

Prov. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 66826

TUTTI I SOGGETTI

Con effetto dal 15.5.2017, il tasso degli interessi di mora passa dal 4,13% al 3,50% in ragione annuale.

Si rammenta che gli interessi di mora, commisurati alle somme iscritte a ruolo esclusi sanzioni e interessi previsti da altre leggi fiscali, sono dovuti:

- per le cartelle di pagamento, se le somme intimate non sono corrisposte entro sessanta giorni dalla notifica, a partire dalla data di notifica della cartella (art. 30 del DPR 602/73);
- per gli accertamenti esecutivi, se gli importi intimati non sono versati entro il termine per il ricorso, a partire dal giorno successivo alla notifica dell'atto (art. 29 del DL 78/2010).

FISCALE

CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF PER IL 2017: ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI POTENZIALI BENEFICIARI

Circ. Agenzia delle Entrate 31.3.2017 n. 5 e comunicato
stampa Agenzia Entrate 3.4.2017 n. 78

ENTI NON
COMMERCIALI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 31.3.2017 n. 5, ha illustrato le novità relative al cinque per mille dell'IRPEF per il 2017.

Per effetto delle semplificazioni apportate dal DPCM 7.7.2016, la consueta procedura telematica di iscrizione agli elenchi dei potenziali beneficiari del cinque per mille resta obbligatoria solo per quegli enti che non si siano regolarmente iscritti per l'esercizio finanziario 2016, mentre gli altri enti risultano iscritti automaticamente ed inseriti in un elenco permanente (salvo revoca in caso di successiva perdita dei requisiti).

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il cinque per mille dell'IRPEF può essere devoluto a favore dei seguenti soggetti:

- soggetti operanti nel settore *no profit*:
 - organizzazioni di volontariato ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri;
 - associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori delle ONLUS (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale);
- enti operanti nel settore della ricerca scientifica e dell'Università;
- enti operanti nel settore della ricerca sanitaria;
- Comune di residenza del contribuente, per le attività sociali svolte dallo stesso;
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, vale a dire che:
 - sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - hanno nella propria organizzazione il settore giovanile;
 - svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svan-

taggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DAL 2017

Il DPCM 7.7.2016 ha previsto una semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Decorrenza

Le nuove disposizioni di semplificazione degli adempimenti si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 (IRPEF relativa al periodo d'imposta 2016), con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.

Iscrizione estesa agli esercizi successivi

Fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, l'iscrizione nell'elenco per il riparto del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, regolarmente adempiute, esplicano effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. In assenza di variazioni, ciascun ente interessato non sarà più tenuto a presentare, ogni anno, la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva.

In base a quanto sopra, gli enti che risultavano nel 2016 regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio non devono più effettuare la procedura di iscrizione negli elenchi dei potenziali beneficiari del cinque per mille per il 2017 e gli adempimenti conseguenti.

Soggetti regolarmente iscritti per il 2016

La circ. Agenzia delle Entrate 5/2017 (§ 2.1) ha precisato che, ai fini dell'esonero dalla presentazione dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva, si considerano regolarmente iscritti:

- gli enti del volontariato che hanno presentato istanza di iscrizione entro il 9.5.2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale entro il 30.6.2016;
- gli enti della ricerca scientifica e dell'Università che hanno effettuato l'iscrizione in via telematica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30.4.2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30.6.2016;
- gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso l'istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30.4.2016;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.5.2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30.6.2016.

Si considera validamente espletata la procedura di iscrizione anche quando la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30.9.2016, con versamento della sanzione pari a 250,00 euro (c.d. "remissione *in bonis*").

Elenco permanente

Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

La circ. Agenzia delle Entrate 5/2017 (§ 2.1) ha precisato che l'inserimento nell'elenco vale ai fini dell'iscrizione dell'ente al riparto del cinque per mille, ma non anche quale ammissione al beneficio; pertanto, anche a seguito dell'iscrizione, permane l'ordinaria attività di controllo e la conseguente pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi per l'anno 2016 e per l'anno 2017.

Correzione di errori

Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 22.5.2017 (termine prorogato in quanto il 20.5.2017 cade di sabato), dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Sulla base delle segnalazioni ricevute, l'Agenzia procede ad aggiornare l'elenco degli iscritti entro il 25.5.2017.

Variazione del legale rappresentante dell'ente

La dichiarazione sostitutiva perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale dell'ente. Il nuovo rappresentante deve provvedere a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

La circ. Agenzia delle Entrate 5/2017 (§ 2.2) ha indicato che la nuova dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa nei termini e con le modalità stabiliti dal DPCM 23.4.2010, ossia entro il 30.6.2017, oppure entro il 2.10.2017 (termine prorogato in quanto il 30.9.2017 cade di sabato), con versamento della sanzione pari a 250,00 euro, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16.

Perdita dei requisiti

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente deve sottoscrivere e trasmettere all'Amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo derivante dal cinque per mille sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca, si applicano le disposizioni relative al recupero delle somme non spettanti.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO PER GLI ENTI DEL SETTORE *NO PROFITE* LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Nessuna modifica è stata introdotta alla consueta procedura telematica di iscrizione negli elenchi dei potenziali beneficiari del cinque per mille per gli enti che:

- richiedono per la prima volta l'accesso al contributo;
- non si sono iscritti nell'anno 2016;

- non sono stati inseriti nell'elenco permanente pubblicato il 31.3.2017 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti necessari nel 2016.

Con specifico riferimento agli enti del settore *no profit* e alle associazioni sportive dilettantistiche, la domanda di iscrizione può essere presentata telematicamente:

- direttamente, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline;
- ovvero tramite gli intermediari abilitati.

Termine per l'iscrizione

L'iscrizione deve essere effettuata entro l'8.5.2017 (in quanto il termine ordinario del 7 maggio cade di domenica); i requisiti di accesso al contributo devono comunque essere posseduti alla data del 7.5.2017.

Predisposizione degli elenchi degli enti *no profit* e delle associazioni sportive dilettantistiche

L'Agenzia delle Entrate provvederà, entro il 14.5.2017, a pubblicare sul proprio sito Internet gli elenchi provvisori degli enti *no profit* e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Correzione degli errori di iscrizione

I legali rappresentanti degli enti *no profit* e delle associazioni sportive dilettantistiche possono correggere eventuali errori di iscrizione, presentando un'apposita richiesta alla DRE nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, entro il 22.5.2017. Quindi, apportate le opportune correzioni, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà, entro il 25.5.2017, gli elenchi aggiornati degli enti *no profit* e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Adempimenti successivi all'iscrizione

Entro il 30.6.2017, i legali rappresentanti degli enti iscritti devono presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, inviandola:

- alla DRE territorialmente competente (per gli enti del "volontariato");
- ovvero all'ufficio del CONI territorialmente competente (per le associazioni sportive dilettantistiche).

Tale dichiarazione deve essere inviata mediante raccomandata A/R, allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità del rappresentante legale firmatario. In alternativa, l'invio alla DRE può avvenire tramite posta elettronica certificata, sulla base degli indirizzi PEC disponibili sul sito dell'Agenzia, riportando nell'oggetto l'indicazione "Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017" e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché del documento di identità.

Si segnala che la predetta dichiarazione sostitutiva viene predisposta automaticamente dal *software* per la compilazione della domanda di iscrizione.

Regolarizzazione della domanda d'iscrizione o della dichiarazione sostitutiva

Il termine per la presentazione della domanda d'iscrizione non è stabilito a pena di decadenza, essendo possibile sanare l'omessa presentazione della stessa, così come le irregolarità negli adempimenti successivi, entro il 2.10.2017 (termine prorogato in quanto il 30.9.2017 cade di sabato) con il contestuale pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro.

ESEMPIO

Di seguito si riporta un modello della domanda di iscrizione compilato.

È stato ipotizzato che l'ente "Viva Calcio Associazione Sportiva Dilettantistica" intenda beneficiare per la prima volta della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF. A tal fine, provvede direttamente alla presentazione della relativa domanda.

MODELLO DA UTILIZZARE PER L'ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2017

ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO [ART. 1, COMMA 1, LETTERA A)]
ED ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE [ART. 1, COMMA 1, LETTERA E)]
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010

TIPO DI COMUNICAZIONE	Domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato			
	Domanda di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche		X	
DATI DELL'ENTE				
	Codice fiscale	9 7 5 8 2 4 5 0 0 1 7		
	Denominazione	Comune	Provincia (sigla) C.a.p.	
	VIVA CALCIO ASD	TORINO	TO 10100	
	Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico	
	VIA	CAVOUR	1	
SEZIONE I Riservata a: Onlus ed enti del volontariato	ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (D.Lgs. n. 460/97)			
	COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (legge n. 381/91)			
	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (legge n. 266/91)			
	ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (art. 32, comma 7, legge n. 125/2014)			
	ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese (art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/97)			
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/97)			
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4			
	ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997			
	FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997			
	Il legale rappresentante firmatario dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010			
	FIRMA			
SEZIONE II Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche	Il legale rappresentante firmatario dichiara che:			
	<ul style="list-style-type: none"> • l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 • l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n. 435 • l'associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; • nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile • l'associazione svolge in via prevalente attività: <ul style="list-style-type: none"> - di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni <input checked="" type="checkbox"/> - di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni - nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari 			
		FIRMA		
	DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO			
		Codice fiscale	R S S L G U 7 0 A 1 0 L 2 1 9 M	
		Cognome	Nome	Sesso (barrare la casella)
		ROSSI	LUIGI	M <input checked="" type="checkbox"/> F
		Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
		10 01 1970	TORINO	TO
		Comune	Provincia (sigla)	
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	TORINO	TO	
	Frazione, via e numero civico	C.a.p.		
	CORSO VITTORIO EMANUELE 15	10100		
RECAPITI DELL'ENTE	Indirizzo di posta elettronica		Telefono numero	
	ROSSILUIGI@LIBERO.IT		Fax numero	
È necessario indicare l'indirizzo di posta elettronica oppure il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		Data dell'impegno	
	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		<small>giorno mese anno</small>	
Riservato all'intermediario				